

*Studio Legale De Martin*  
*Avv. Giovanni Attilio De Martin*  
*Patrocinante avanti alla Suprema Corte di Cassazione*  
*e alle altre Magistrature Superiori*  
*Via Altinate, 29 – 35121 Padova*  
*Tel. 049/8765757 fax 049/8764265*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

Nell'interesse del **DOTT. ING. ANDREA TURA,** [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso nell'odierna procedura, in virtù di mandato conferito e steso in calce al presente atto autografato sia in forma cartacea che con sottoscrizione digitale all'atto della notifica tramite PEC e del deposito del ricorso tramite PAT, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova (C.F. DMR GNN 68S20 G642E) e dall'Avv. Manuela Spada del Foro di Padova (C.F. SPD MNL 67L52 F205G) con elezione di domicilio *ex lege* presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, a' sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 25, comma II^, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il sottoscritto difensore dichiara, a' sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 136 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 di voler ricevere le comunicazioni relative al presente Giudizio **al numero telefax del proprio Studio corrispondente allo 049/8764265 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it](mailto:giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it) e [manuela.spada@ordineavvocatipadova.it](mailto:manuela.spada@ordineavvocatipadova.it);**

- Ricorrente -

contro

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (di seguito solo **CNR**) in persona del Legale rappresentante *pro-tempore*, (P.IVA. 02118311006; C.F.: 80054330586) con Sede Legale in Roma, Piazzale A. Moro n. 7, istituzionalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma ed elettivamente *ex lege* domiciliato presso la Sede di questa, in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12;

- P.A. intimata -

dandone notizia, per quanto di necessità e ad ogni effetto di legge

**PUIATTI MARIA ESTER,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- Eventuale controinteressata -

**Avverso e per l'annullamento**

**previa sospensione degli effetti esecutivi**

- del provvedimento avente ad oggetto “*accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 2002 – 2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello – da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.173 – Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (n. 18 posti)*” a firma del Dirigente Gabrielli Annalisa, datato 28/12/2017 e pubblicato in data 28 dicembre 2017 (doc. 1);
- di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuto da parte dell’odierna ricorrente ed avverso i quali si fa espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti e,

significativamente, per quanto di interesse, i verbali da n. 1 a n. 10 della Commissione Giudicatrice, nei quali sono state prestabilite le modalità organizzative nonché sono stati fissati i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati, nonché il Verbale n. 34 ove veniva giudicato l'odierno ricorrente e le domande e valutazioni dei candidati classificatisi dalla prima alla diciottesima posizione (doc. 2).

\*\*\*\* \* \*\*\*\*

Al fine di consentire una più agevole e rapida lettura del presente atto, in conformità alla norma di cui all'Articolo 3 C.p.a., si premette un

**Sommario-indice dell'odierno gravame:**

- *Brevi premesse in fatto;*
- *Esplicazione dei motivi di diritto e ragioni di fondatezza dell'impugnativa proposta;*
- *Istanza di sospensione degli effetti esecutivi dei provvedimenti impugnati;*
- *Conclusioni.*

\*\*\*\* \* \*\*\*\*

**Brevi premesse in fatto.**

**FATTO**

Il Dott. Andrea Tura svolge la propria attività di Ricercatore di III livello presso il CNR, Sede di Padova, a tempo indeterminato dall'anno 2001.

L'area disciplinare di afferenza è quella della "Bioingegneria" appartenente alla macroarea dipartimentale di Ingegneria, ossia quella oggetto della selezione concorsuale di cui si discute, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo.

In particolare, l'esperienza maturata nel Settore della "Bioingegneria" da parte del Dott. Tura e l'ideazione di validi progetti scientifici gli ha

consentito di ricevere numerosi riconoscimenti e finanziamenti da parte di Enti di ricerca nazionali ed internazionali.

Come si evince dal nutrito *curriculum vitae* del Dott. Tura, lo stesso ha collaborato con le Università di Padova e di Bologna in qualità di Correlatore e Tutor in sessioni di laurea; egli ha partecipato a Commissioni, anche di valutazione, gruppi di lavoro o altri Organismi di natura tecnico-scientifica ed organizzativa, nonché, anche in qualità di Relatore, a numerosi congressi nazionali ed esteri (doc. 3).

Il Dott. Tura ha poi pubblicato numerosi lavori di elevatissimo valore scientifico ed impatto anche internazionale.

In considerazione di un così pregevole percorso di studio e di ricerca, attestato, appunto da numerose pubblicazioni di rilevanza ed interesse internazionale, il Dott. Tura ha altresì conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 09/G2 (doc. 4).

Nell'anno 2013 il Dott. Tura, alla luce dei numerosi titoli posseduti, ha partecipato alla selezione concorsuale del CNR per centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello –, indetta con bando 364.173, Prot. CNR 0059081 del 2 ottobre 2013, per collocarsi in posizione utile nella graduatoria relativa alla Macroarea denominata “*Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti*” alla quale il bando riservava diciotto posti (doc. 5 e doc. 6).

Dalla graduatoria del concorso, pubblicata in data 28 dicembre 2017 (cfr. il precedente doc. 1) e comunicata in data 8 gennaio 2018 il Dott. Tura ha appreso di essersi collocato alla posizione n. 274 in graduatoria con punteggio complessivo pari a punti 23,972.

Il ricorrente ha quindi formulato istanza di accesso agli atti, alla quale è stato dato riscontro in data 1 febbraio 2018 (doc. 7 e doc. 8).

All'esito di una disamina della propria scheda di valutazione, il ricorrente ha avuto modo di constatare, non immenso sgomento, che a molti dei propri titoli e pressochè a tutte le proprie pubblicazioni - di indubbia rilevanza sotto i molteplici profili dell'impatto, del numero di citazioni ricevute e del ruolo di rilievo nella loro ideazione e stesura - è stato assegnato un punteggio pari a zero, per una pretesa non attinenza (N.A.), circostanza del tutto inspiegabile, illogica ed assolutamente incongrua.

Inoltre, sono emersi ulteriori motivi di rilievo manifestanti patente disparità di trattamento tra la valutazione del ricorrente e quella attribuita agli altri candidati, indipendentemente dalla loro classificazione in posizione utile in graduatoria.

Al riguardo non deve quindi stupirsi che il presente ricorso provenga da un candidato che si è piazzato in posizione duecentosettantaquattresima, e dunque quasi in fondo alla graduatoria, posto che se agli oltre 70 zeri fosse stata attribuita la corretta valutazione egli balzerebbe certamente in posizione utile per vincere il concorso, come meglio si tratterà nel prosieguo.

Gli atti impugnati, con specifico riferimento alla valutazione del Dott. Tura ed al punteggio allo stesso attribuito, meritano pertanto di essere annullati, previa sospensione degli effetti esecutivi, perché ingiusti, illegittimi e pregiudizievoli per i seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**Esplicazione dei motivi di diritto e ragioni di fondatezza dell'impugnativa proposta.**

- 1) *Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche della palese illogicità e della motivazione incongrua, erronea ed insufficiente;*
- 2) *Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti e valutazioni della medesima*

procedura;

- 3) Vizio di violazione di legge: violazione dei criteri di cui al Verbale da n. 1 a n. 10 della Commissione Giudicatrice, nei quali sono state prestabilite le modalità organizzative nonché sono stati fissati i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati e del verbale n. 34 ove veniva giudicato l'odierno ricorrente.

I. Sul criterio dell'attinenza.

Per comprendere la pregnanza e l'evidente, assorbente fondatezza delle sollevate censure (che risulta opportuno trattare congiuntamente) è necessario partire dal giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Giudicatrice in relazione al criterio dell' "attinenza", atteso che, come indicato in premessa, la larga maggioranza dei titoli del Dott. Tura è stata considerata non attinente.

Il ricorrente è un ingegnere elettronico, con specializzazione "*Biomedica*", e con un dottorato di ricerca in Bioingegneria.

In base al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), la Bioingegneria è uno dei Settori Concorsuali previsti (codice 09/G2), ed appartiene al Macrosettore "*Ingegneria dei Sistemi e Bioingegneria*" (codice 09/G), a sua volta appartenente all'Area "*Ingegneria Industriale e dell'Informazione*" (codice 09). In suddetto documento è poi anche indicata la corrispondenza tra il Settore Concorsuale ed il Settore Scientifico-Disciplinare (SSD), che per la Bioingegneria risulta essere: ING-INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica, e ING-IND/34 -Bioingegneria Industriale, essendo ING-INF e ING-IND codici dell'Area "*Ingegneria industriale e dell'informazione*" (doc. 9).

Per rendere ancor più chiaro ed evidente quanto sin qui argomentato si ricorda che, ad esempio, nell'Ateneo di Padova, esiste la "*Laurea magistrale in Bioingegneria*", ovviamente all'interno della Facoltà di

Ingegneria, che “*intende fornire una preparazione culturale più solida e completa rispetto a quella, più specificatamente professionalizzante, acquisibile tramite il corso di laurea triennale in Ingegneria Biomedica. Infatti, la preparazione del laureato magistrale include, assieme agli aspetti professionali, la capacità di affrontare temi di particolare interesse per ricerca e innovazione tecnologica*”.

Segnatamente, nel sito di presentazione di tale corso di laurea (<https://www.dei.unipd.it/node/1617>) si legge “*L'obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria è quello di creare nello studente una solida formazione nelle metodologie e tecnologie dell'ingegneria applicate alle problematiche mediche e biologiche, con particolare riferimento alla capacità di descrivere analiticamente, simulare e analizzare sistemi e segnali di interesse medico-biologico, alle basi per lo studio dei biomateriali, dei dispositivi e della strumentazione per la diagnosi, la terapia, la sostituzione di organi e la riabilitazione e alla conoscenza dell'organizzazione delle strutture di gestione e di assistenza dei pazienti, dei sistemi informativi in esse utilizzati e dei relativi criteri etici.*”.

Tutto ciò per dimostrare addirittura l'enorme importanza ed interesse di questa disciplina definita tra le aree più significative di sviluppo scientifico e tecnologico del nostro tempo, fortemente sensibile alle problematiche della salute, dell'alimentazione e dell'ambiente.

Ma tutto questo rigorosamente **nell'ambito dell'ingegneria**, in quanto sostanzialmente finalizzato a contribuire in modo determinante allo sviluppo di modelli, tecniche e metodologie ormai comunemente utilizzate in ambito medico quando, come nel caso del ricorrente, ritenuta di concreto interesse da parte del ricercatore clinico.

Dunque, non vi è dubbio che la Bioingegneria debba essere considerata come disciplina assolutamente attinente nell'ambito di una selezione nella

generale Macroarea del CNR denominata *“Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti”*.

Peraltro, anche facendo riferimento al documento del CNR denominato *“Il sistema di classificazione delle competenze disciplinari al CNR”*, nella sezione *“Il nuovo sistema di classificazione delle competenze disciplinari”* al punto 4.4 si trova riportato che l'Ambito Disciplinare *“Bioingegneria”* (codice L.2.5) è parte dell'Area Disciplinare *“Ingegneria dell'Informazione”* (codice L.2), a sua volta parte della Macroarea *“Ingegneria industriale e dell'informazione”* (doc. 10).

È pur vero che il suddetto documento contiene poi una Appendice, nella quale pare che le competenze disciplinari vengano ulteriormente riorganizzate ed ove la disciplina *“Bioingegneria”* non viene più menzionata espressamente, tuttavia risulta indubbio che i lavori afferenti al campo della bioingegneria debbano comunque essere ricompresi nelle più generali aree disciplinanti il Terzo Livello del sistema di classificazione del CNR denominate: *“A2-2 Sistemi informativi, ingegneria della conoscenza”* e *“A2-7 Modellistica, simulazione, ottimizzazione”* ed aventi ad oggetto anche il settore medico-clinico.

In sintesi, si ritiene che la bioingegneria debba essere considerata pienamente attinente nell'ambito di una selezione relativamente alla Macroarea di *“Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti”*, in coerenza con quanto riconosce il MIUR (come sopra illustrato), dal quale anche il CNR è vigilato. Inoltre in coerenza con quanto il CNR stesso ha sempre espressamente riconosciuto, ed oggi ricomprende nelle più generiche aree denominate: *“A2-2 Sistemi informativi, ingegneria della conoscenza”* e, soprattutto, *“A2-7 Modellistica, simulazione, ottimizzazione”*, anche dirette al settore medico-clinico.

Per inciso si potrebbe obiettare che il ricorrente potrebbe trovare miglior collocazione concorsuale in una qualche selezione nel campo della

medicina. Tuttavia, se da un lato teoricamente il ricorrente può competere in una selezione di tale tipologia, ciò non giustifica un trattamento penalizzante nell'ambito dell'ingegneria. Infatti, va tenuto presente che il ricorrente è appunto un ingegnere, e non un medico (o un biologo), e ciò gli rende estremamente problematica la competizione in tale ambito. Infatti, come ingegnere, non può avere pieno riconoscimento del proprio lavoro in ambito prettamente medico, essendo lo stesso carente della formazione, della qualifica e delle conoscenze di tipo squisitamente mediche.

A titolo esemplificativo il ricorrente non ha la possibilità di generare autonomamente il dato clinico (o biologico), di cui il ricorrente tipicamente avrebbe necessità per competere alla pari di un medico-biologo, essendo il suo approccio di tipo bioingegneristico quand'anche fortemente orientato all'applicazione clinica. Dunque, non generando il dato, il ricorrente non ne può quindi rivendicare la "*paternità*", ciò rendendo estremamente problematico ed oltremodo penalizzante l'accesso alle riviste di massimo livello del settore medico.

Nonostante tale rilievo, **a riprova delle capacità del ricorrente**, si osserva che lo stesso è riuscito talvolta a pubblicare, **ed anche come primo autore**, su Riviste appunto considerate di punta, ma, come detto, permanendo una situazione di potenziale svantaggio rispetto a medici e biologi che detengono la paternità del dato.

Anche su vari altri fronti un Ingegnere si trova ovviamente sfavorito nel concorrere con medici e biologi nei settori appunto della medicina e biologia. Infatti, è evidente, che in qualità di ingegnere, egli ha difficoltà ad accedere a fonti di finanziamento provenienti dall'ambito medico e destinate a questo specifico settore, anche in questo ponendolo in condizione di svantaggio rispetto a medici e biologi.

Peraltro, in una logica del tipo di quella utilizzata nella presente selezione che ha ritenuto non attinente le pubblicazioni in materia di bioingegneria, il

ricorrente potrebbe parimenti vedersi considerare non attinenti una serie di titoli strettamente ingegneristici nei concorsi nell'ambito della medicina, **dunque rischiando di non poter trovare adeguata collocazione dei propri titoli in alcun settore, né quello ingegneristico, né quello medico.**

Il ricorrente rivendica dunque la richiesta di poter competere senza penalizzazioni nel settore che gli è più naturale, proprio e confacente, cioè quello dell'ingegneria. Né dovrebbe avere alcuna valenza negativa la vocazione multidisciplinare relativa all'area ingegneristica di interesse del ricorrente, appunto la bio-ingegneria.

Si intende, da ultimo, utile far notare che, sebbene ciò non possa essere ovviamente oggetto di valutazione specifica in questa selezione (data la soglia temporale del 31 dicembre 2009), il ricorrente ha continuato negli anni a svolgere intensa e proficua attività di ricerca, con attualmente circa 120 pubblicazioni su Rivista (di cui quasi l'80% nel primo quartile di Scimago e circa 40 come primo o ultimo autore), con Impact Factor medio pari circa a 4, H-index di 34 ed oltre 3700 citazioni (Google Scholar), e, infine, con oltre 20 progetti (tipicamente, contratti di ricerca sia con università/enti pubblici che aziende private) gestiti in qualità di responsabile.

\*\*\*\* \* \*\*\*\*

**II.** Ci si deve ora porre il quesito se il ricorrente si occupi, o meno, di Bioingegneria.

Ciò parrebbe piuttosto ovvio, per un ricercatore che ha una laurea in Ingegneria Elettronica con specializzazione Biomedica, ed un successivo dottorato in Bioingegneria.

Tuttavia si aggiungono ulteriori opportune considerazioni.

Il ricorrente si occupa prevalentemente di sviluppo e/o utilizzo di metodologie e modelli matematici di interesse in ambito metabolico (con particolare riferimento al diabete), soprattutto per la valutazione della

sensibilità insulinica e della funzione delle beta-cellule del pancreas, oltre che di altre variabili correlate di interesse metabolico. Inoltre il ricorrente si occupa (o si è occupato), di alcune altre tematiche, quali la telemedicina, le tecnologie di misura della glicemia, lo studio di protesi d'arto, l'ambito cardiovascolare.

La Commissione della Selezione di cui al presente ricorso potrebbe essere stata indotta a ritenere che la gran parte dell'attività di ricerca del ricorrente non sia di tipo bioingegneristico, per il fatto che la maggior parte delle pubblicazioni è avvenuta su Riviste del settore medico, ma una valutazione più attenta avrebbe certamente dovuto essere di tutt'altro tenore, portando a conclusioni opposte.

La bontà del lavoro del ricorrente è proprio avvalorata dal fatto che lo stesso pubblica anche su riviste mediche, e lo scopo della bioingegneria è soprattutto quello di produrre metodologie e tecnologie di concreta applicazione all'ambito clinico (per lo meno in prospettiva), cioè di reale utilità pratica. Un'eventuale attività bioingegneristica completamente “*autoreferenziata*”, senza prospettive di una reale applicabilità, sarebbe certamente di minor rilievo rispetto ad una attività bioingegneristica che invece ha un'applicabilità e quindi rilevanza concreta. Dunque, il fatto che un Ricercatore con una formazione bioingegneristica pubblichi su Riviste di tipo medico, quindi specificatamente con un interesse clinico concreto, in collaborazione con illustri ricercatori medici a livello internazionale, deve essere considerato ulteriore motivo di pregio dell'opera. In altri termini, pare evidente che chi si prende cura del paziente (in senso lato) dovrebbe in ultimo essere considerato il principale “*stakeholder*” di una attività bioingegneristica proficua.

Si deposita quindi una nota in cui, a titolo di esempio sono esplicitati i lavori e gli studi del Dott. Tura relativamente ad alcuni dei suoi prodotti (doc. 11).

Ovviamente, in base anche al ruolo nella pubblicazione (primo o ultimo autore, o invece semplice coautore), il contributo bio-ingegneristico del ricorrente sarà stato più o meno rilevante, ma non vi dovrebbe esser dubbio che, in quanto autore o coautore, il ricorrente ha contribuito in maniera comunque significativa alla pubblicazione, con il suo “*know-how*” di tipo bio-ingegneristico. Infatti, anche in relazione alle pubblicazioni su suddette Riviste del settore medico ove il ricorrente è semplice coautore, se non vi fosse stata necessità di una competenza diversa da quella medica, è evidente che il ricorrente non sarebbe stato coinvolto nello studio.

Incidentalmente, va osservato che la maggiore o minore entità del contributo in una pubblicazione avrebbe potuto essere considerato diversificando il punteggio in base al ruolo svolto (es., maggiore se primo o ultimo autore, minore negli altri casi), peraltro coerentemente con quanto usualmente stabilito nella grande maggioranza delle selezioni; in questo caso ciò non è invece avvenuto, penalizzando chi, come il ricorrente, presentava, almeno con riferimento alle pubblicazioni scelte, la maggior parte delle pubblicazioni con il ruolo di primo autore.

Ad ulteriore supporto di quanto affermato sopra, e cioè che la bioingegneria deve senza dubbio tenere in grande considerazione la possibile applicabilità clinica (e quindi è meritorio un contributo pubblicato su una rivista medica, con ovvi interessi clinici), si riportano alcune affermazioni tratte dall’Allegato B del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 già sopra menzionato (doc. 9), in merito alla definizione di Bioingegneria. Si legge infatti: *“In particolare, il settore si interessa dei seguenti argomenti, che scaturiscono dall’integrazione organica delle metodologie e delle tecnologie proprie dell’ingegneria con le problematiche mediche e biologiche delle scienze della vita. La finalità di tale integrazione è rivolta all’ambito tecnologico, industriale, scientifico, clinico, ospedaliero, nonché al mondo del lavoro e dello sport. Le metodologie proprie del settore sono*

*intrinsecamente multidisciplinari e riguardano la modellistica multiscala dei sistemi fisiologici (dal livello molecolare-cellulare a quello funzionale) con riferimento ai fenomeni elettrici, magnetici, chimici e meccanici e alle loro interazioni; le tecniche di identificazione di tali modelli; la strumentazione per l'acquisizione di biosegnali/bioimmagini e la loro elaborazione a scopo clinico; l'analisi del legame struttura-proprietà caratteristico dei biomateriali e delle strutture biomeccaniche.*". Si noti come il vocabolo "*clinico*" compaia ben due volte in poche righe di definizione, nel secondo caso essendo peraltro proprio precisato "**a scopo clinico**".

Si sottolinea, tra l'altro, come alcuni passaggi appaiano completamente coerenti con l'attività di ricerca del ricorrente, che è del tutto in sintonia con l'enunciato "*integrazione organica delle metodologie e delle tecnologie proprie dell'ingegneria con le problematiche mediche e biologiche delle scienze della vita*", con il successivo enunciato "*Le metodologie proprie del settore sono intrinsecamente multidisciplinari e riguardano la modellistica multiscala dei sistemi fisiologici (dal livello molecolare-cellulare a quello funzionale)*", ed infine, come sopra in parte già osservato, con la proposizione "*strumentazione per l'acquisizione di biosegnali/bioimmagini e la loro elaborazione a scopo clinico*".

Ad ulteriore conferma che l'attività del ricorrente si colloca pienamente nell'ambito della Bioingegneria, si riporta il Giudizio espresso **nell'Abilitazione Scientifica Nazionale**, Settore Concorsuale "*Bioingegneria*" (09/G2), II Fascia, ottenuta in data 14 febbraio 2014, in relazione alla domanda del 14 novembre 2012. In suddetto documento, allegato quale doc. 4, nel Giudizio collegiale si legge: "*Il candidato Andrea Tura presenta 14 lavori. Da una valutazione analitica dei singoli lavori, effettuata alla luce dei criteri deliberati dalla commissione, risulta che **i lavori sono pienamente coerenti con il settore concorsuale***".

Non coglierebbe nel segno l'eventuale obiezione che detto giudizio è (*rectius*, sarebbe) successivo al periodo di riferimento della selezione di cui al presente ricorso, perché è facile verificare che la tipologia di attività scientifica e la tipologia di riviste di collocazione degli studi non è mutata. Peraltro, lo scostamento temporale rispetto al periodo di riferimento della selezione risulta piuttosto limitato.

Ancora in aggiunta, nell'ambito di una selezione per Professore di II Fascia presso il Politecnico di Torino sempre nel Settore Concorsuale 09/G2 (Decreto Rettorile n. 558 dell'8 ottobre 2014), il ricorrente, pur non risultando vincitore per carenza di attività didattica, in merito alla attinenza dell'attività di ricerca riceveva, ad esempio, il seguente giudizio collegiale: *“Il Candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche tutte coerenti con le tematiche del SSD ING-INF/06 ed in cui ha avuto un ruolo determinante”*; e più sotto, in relazione alla produzione scientifica complessiva, si legge *“Le pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato sono in numero molto elevato, omogenee in termini di temi affrontati e in continuità temporale”* (si allega il relativo documento quale doc. 12, nella parte del giudizio collegiale di competenza del ricorrente).

In sintesi:

Da tutte le considerazioni ed evidenze riportate, si evince chiaramente che:

- La Bioingegneria è disciplina che deve essere considerata pienamente legittima nell'ambito di una selezione nella Macroarea *“Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti”*;
- Il ricorrente presenta (ha presentato) una attività scientifica che è pienamente coerente con la Bioingegneria, e dunque tutta la sua attività scientifica deve essere considerata attinente alla selezione in esame.

\*\*\*\* \* \*\*\*\*

### **III. Sul criterio della qualità**

Nella valutazione dei prodotti scelti, la Commissione considerava tra gli altri il criterio “*qualità*”. Tale criterio appare fortemente criticabile, in quanto suscettibile di valutazioni di tipo soggettivo, e quindi potenzialmente inadeguate se non totalmente erronee. Tale rischio risulta poi ancora più verosimile in una selezione con un numero molto elevato di concorrenti (ove risulta problematico da parte della Commissione uno studio approfondito di tutta l’attività scientifica di ciascun candidato); per di più, il rischio cresce ulteriormente nel caso di una selezione, come quella in esame, ove, data la vastità della Macroarea, è molto probabile che i Commissari non dispongano del medesimo grado di competenza su tutte le tematiche appunto presentate dai candidati.

Non a caso gli stessi Commissari Esaminatori in sede di Verbale n. 4 parlavano di “*Macroarea caratterizzata dalla presenza di aree culturali profondamente disomogenee tra loro*”.

Nel caso specifico della Bioingegneria, nessun Commissario tra i Professori Universitari risulterebbe appartenere a tale settore, mentre per quanto riguarda il Personale CNR, in base ad una ricerca in Internet, pare che un solo Commissario (Dirigente di Ricerca) abbia un qualche interesse scientifico di tipo bioingegneristico, anche se forse non prevalente.

**In sintesi, solo un Commissario su nove pare avere una parziale conoscenza specifica del settore della Bioingegneria.**

Al contrario, alcuni candidati hanno certamente potuto ottenere una più appropriata valutazione della propria attività (ad esempio, per quanto riguarda i candidati classificatisi al primo, secondo, terzo, quinto ed ottavo posto) atteso che tra i Commissari era presente un collega del medesimo Istituto CNR dei candidati stessi (con anche diverse pubblicazioni scientifiche in comune, nel caso del candidato classificatosi al secondo posto).

In una situazione così oggettivamente complessa, per numero di partecipanti e loro eterogeneità, sarebbe stato decisamente ragionevole assumere un atteggiamento prudentiale, atto a minimizzare il rischio di arbitrii, sia pure non volontari, dunque certamente non adottando un criterio, quale quello “*qualità*”, che per sua natura, essendo basato semplicemente su una valutazione soggettiva della Commissione, si presta, per le motivazioni illustrate, a possibili gravi incongruenze ed illogicità.

Del resto, si ribadisce che i candidati al concorso sono tutti Studiosi e Ricercatori non solo di “*aree culturali profondamente disomogenee*”, così come riconosciuto dalla Commissione, ma anche di argomenti scientifici altamente tecnici, specialistici ed innovativi, per cui risulta comunque difficile che la Commissione, pur composta da nomi e Professori indubbiamente Illustri e Stimati, possa essere altrettanto profondamente a conoscenza ed esperta di ciascuna delle tematiche (talora, molto specialistiche) trattate dai vari candidati.

Dunque proprio per tal ragione, il criterio così soggettivo perché impossibile da valutare in maniera adeguata, della qualità, avrebbe dovuto essere eliminato o assurgere a criterio assolutamente secondario e marginale, a cui preferire valutazioni di carattere veramente oggettivo (quali: *Impact Factor*, quartile, numero di citazioni).

Va, peraltro, altresì osservato che vi sono criteri decisamente oggettivi, contemplati dal Bando, che dovrebbero risultare assolutamente sufficienti per stabilire la qualità, intesa quale oggettiva valenza scientifica, di un articolo, e cioè l’*Impact Factor* della Rivista, il quartile Scimago di appartenenza della stessa, ed il numero di citazioni ricevute dall’articolo medesimo (eventualmente parametrata all’età dell’articolo).

Nella fattispecie concreta questi fattori sono stati in effetti considerati, ma poi corretti anche pesantemente dal fattore “*qualità*”, del tutto soggettivo. Si noti peraltro che in altre selezioni, anche recenti, tale criterio soggettivo non

è stato utilizzato. Dunque, come detto, la scelta operata in questa selezione valutativa appare fortemente criticabile.

**Ad ogni buon conto, si ritiene che i prodotti scelti dal ricorrente debbano essere considerati, anche considerando tutti i parametri di valutazione utilizzati dalla Commissione, di livello “eccellente”, o come minimo di livello “molto buono”.**

Infatti, con specifico riferimento al criterio della qualità, gli Articoli pubblicati dal ricorrente sono senz'altro prodotti originali, frutto della creatività, dello studio e delle approfondite conoscenze in materia del ricorrente, elaborate con notevole rigore metodologico, che ne hanno fruttato il riconoscimento da parte della comunità scientifica, come dimostrato dall'ampia applicazione concreta di molti dei metodi e modelli sviluppati ed impiegati dal ricorrente.

Inoltre, il livello di qualità appare incontrovertibilmente evidente anche dai criteri oggettivi sopra menzionati, e cioè l'Impact Factor della Rivista, il quartile Scimago, ed il numero di citazioni, tutte informazioni riportate in maniera completa (sia per i prodotti scelti che per le altre pubblicazioni, ove disponibili). Infatti, ben otto su dieci prodotti scelti appartengono al quartile Q1, e solo due al quartile subito inferiore (Q2). Inoltre, ben nove prodotti su dieci hanno Impact Factor superiore a 2, che in base ai criteri della Commissione è la soglia che identifica i prodotti di categoria migliore, in termini di Impact Factor.

Più nello specifico, quattro prodotti scelti hanno un Impact Factor addirittura più che doppio (>4) della migliore soglia indicata pari a 2 (con riferimento alla scheda di valutazione, vedi prodotto scelto n. 2, 4, 8 e 10); un prodotto ha Impact Factor più che triplo (>6) (vedi prodotto scelto n. 1), ed uno più che quadruplo (>8) (vedi prodotto scelto n. 9). Anche in termini di numero di citazioni, tutti i prodotti scelti superano ampiamente la soglia

che identifica la categoria più elevata in quanto a numero di citazioni; in molti casi, i prodotti la superano di svariate volte.

Infine, andrebbe anche osservato e tenuto nella debita considerazione che su ben otto dei dieci prodotti scelti il ricorrente è primo o ultimo autore (ed in un certo numero di questi anche “*corresponding author*”), evidenziando un ruolo di primo piano nell’attività di ricerca, e non di semplice partecipazione. Inspiegabilmente, come già accennato, la Commissione non ha in alcun modo differenziato il punteggio tra autore principale (primo/ultimo/corresponding) e coautore (anche questo diversamente dalle scelte operate da altre Commissioni, in altre selezioni).

Gli elementi, anche di natura oggettiva, sopra riportati, paiono assolutamente sufficienti per concludere che la produzione scientifica del ricorrente, con particolare riferimento ai prodotti scelti, sia da considerarsi “*eccellente*” o almeno “*molto buona*”.

In ogni caso, ad ulteriore supporto di tale affermazione, si fa nuovamente riferimento ai documenti allegati, menzionati in precedenza. Nel giudizio collegiale relativo alla succitata Abilitazione Scientifica Nazionale, si legge: “*Il contributo individuale del candidato risulta complessivamente molto significativo nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo svolte, le quali sono state condotte con elevato rigore metodologico e hanno consentito di raggiungere risultati innovativi. La collocazione editoriale è molto buona*” (con riferimento alle pubblicazioni scelte). Ed ancora: “*Per quanto riguarda la totalità delle pubblicazioni scientifiche, il numero e tipo delle pubblicazioni è di livello molto buono. L’impatto dei lavori nel settore 09/G2 Bioingegneria è complessivamente di livello molto buono*”.

Nel giudizio collegiale della selezione del Politecnico di Torino si legge: “**La qualità scientifica complessiva di queste pubblicazioni, valutata con riferimento alla originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, è da considerarsi di livello eccellente e la loro collocazione editoriale di alto**

profilo” (in merito alle pubblicazioni scelte). Ed ancora: “Le pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato sono in numero molto elevato, omogenee in termini di temi affrontati e in continuità temporale. Ottimo l’impatto a livello internazionale. La produzione scientifica è da considerarsi complessivamente di livello eccellente” (in merito alla produzione scientifica complessiva). Incidentalmente, si noti che il ricorrente riceveva, per quanto attiene l’attività scientifica, il punteggio più alto tra tutti i candidati, pari a 47,5 su 50.

Come si vede, in suddetti giudizi ricorrono proprio le espressioni “eccellente” e “molto buona”.

Questo ulteriormente rafforza la conclusione, peraltro già sopra documentata, in base ai criteri oggettivi sopra illustrati (Impact Factor, quartile, numero di citazioni, ruolo svolto), che la produzione scientifica del ricorrente è da considerarsi appunto eccellente o comunque molto buona.

In termini comparativi, va infine notato come anche la categoria “*Eccellente*” sia stata in effetti ampiamente utilizzata dalla Commissione, anche per prodotti di certo non superiori a quelli del ricorrente in termini di elementi oggettivi (i già citati Impact Factor, quartile, numero di citazioni). Solo a titolo di esempio, ci si riferisce al candidato classificatosi al diciassettesimo posto, che ha ricevuto la valutazione di eccellenza per ben otto su dieci prodotti scelti, pur con un Impact Factor sempre inferiore a 2. Considerazioni simili valgono per altri candidati, ad esempio i candidati classificatisi al sedicesimo, all’ottavo, al sesto posto, tutti con larga maggioranza di valutazione “*eccellente*”, pur non essendo i prodotti generalmente superiori a quelli del ricorrente per alcuno degli elementi oggettivi sopra ricordati (Impact Factor, quartile, numero di citazioni).

Ci sia, infine, consentito di osservare che tali esigenze di oggettività e conseguente imparzialità in ordine al concorso *de quo* si appalesano ancor più pressanti se si considera che il CNR ha impiegato circa quattro anni per

espletare questa selezione. Inoltre, i posti disponibili per il passaggio di livello erano decisamente esigui ed in futuro la situazione non è destinata a migliorare come si approfondirà *infra*. Pertanto, devono essere adottate tutte le cautele affinché le selezioni, pur lunghe e complesse, siano comunque il più eque possibili. Nel caso della selezione in questione, pur nella certezza della totale buona fede della Commissione (dato l'elevato profilo di tutti i componenti), probabilmente a causa dell'ingente numero di candidati e della loro eterogeneità, almeno per il ricorrente il giudizio non è risultato corretto.

In sintesi:

- L'assunzione di un criterio "*qualità*", non basato su elementi quantitativi e oggettivi, si presta a possibili valutazioni non eque, specie in termini comparativi, in una selezione con un numero elevato di candidati e con notevole grado di eterogeneità nell'attività scientifica dei medesimi;
- In ogni caso, anche sotto il profilo della qualità – e, quindi, dell'originalità, del rigore metodologico e dell'impatto - nonché con riferimento agli elementi oggettivi sopra illustrati (Impact Factor, quartile, numero di citazioni) non si può non concludere che l'attività di ricerca del ricorrente, ed in particolare i prodotti scelti, sono da considerarsi di livello "*eccellente*", o quanto meno "*molto buono*";
- Tale conclusione è ulteriormente corroborata dai giudizi sull'attività di ricerca del ricorrente ricevuti da altre Commissioni, che, si noti, erano composte da personale di appartenenza al settore della Bioingegneria, dunque forse più adeguati nel cogliere la qualità dell'attività di ricerca in questione.

\*\*\*\* \* \*\*\*\*

#### **IV. Sull'ipotesi di ricalcolo del punteggio.**

Alla luce delle considerazioni svolte si deve concludere che il punteggio attribuito all'odierno ricorrente è totalmente inadeguato.

Il ricorrente ha poi sottoposto la propria valutazione all'Ing. Giovanni Pacini, Dirigente di Ricerca in quiescenza del CNR, già Direttore f.f. del Istituto di Ingegneria Biomedica (ISIB-CNR), il quale, convenendo nel ritenere assolutamente erronee le conclusioni cui è pervenuta la Commissione, ha elaborato un ricalcolo, in base ai criteri della Commissione, ma **considerando l'attività di ricerca del ricorrente attinente e di livello tra l'eccellente ed il molto buono** (doc. 13).

Circa l'attinenza l'Ing. Pacini espressamente riferisce: *“L'Ing. Tura ha lavorato per diversi anni sotto la mia supervisione, occupandosi in prevalenza di sviluppo ed utilizzo di metodologie e modelli per lo studio del metabolismo. Suddetta attività trova piena collocazione nell'ambito della Bioingegneria, disciplina che ha grande riconoscimento a livello nazionale ed internazionale, e deve quindi essere considerata del tutto attinente, con piena dignità, nella più generale area dell'Ingegneria.”*.

In relazione al lavoro del ricorrente, come detto, l'attribuzione del livello *“molto buono”* per tutti i prodotti scelti appare senz'altro riduttiva, alla luce delle considerazioni oggettive prima riportate. Pare quantomai appropriato, infatti, considerare come eccellente almeno il prodotto nr. 1 (per via dell'elevato Impact Factor, oltre che per il ruolo di primo autore), il nr. 6 (per via del molto elevato numero di citazioni in relazione all'anno di pubblicazione, oltre che per il ruolo di primo e corresponding author), e il nr. 9 (per l'elevato Impact Factor, combinato con un alto numero di citazioni). Si rammenta peraltro che la categoria *“eccellente”* è ampiamente stata usata per altri candidati, per prodotti certamente non superiori a quelli del ricorrente per Impact Factor, quartile, numero di citazioni.

In tale ipotesi, come si evince dalla scheda allegata si perviene ad un punteggio di **68,926**, che posizionerebbe il ricorrente al **settimo** posto della

graduatoria. In ogni caso, anche considerando tutti i dieci prodotti come “*molto buoni*”, ma senza nessun riconoscimento di “*eccellenza*” (ipotesi decisamente penalizzante per quanto sopra ampiamente riportato ed in termini comparativi), **il ricorrente otterrebbe il punteggio di 66,819, e si troverebbe collocato al quattordicesimo posto della graduatoria, quindi in posizione comunque utile per essere incluso nella lista dei vincitori della selezione.**

Una precisazione riguardo al quartile Scimago: nella scheda di valutazione del ricorrente, la colonna del quartile è vuota.

Non è dato comprendere come la Commissione, errando, non ne abbia tenuto conto, posto che l’informazione è chiaramente riportata nella domanda (come si vede appunto dalla domanda allegata quale doc. 5), non solo per tutti gli Articoli, bensì persino per gli abstract ove possibile. Dunque, si ritiene che suddetta informazione vada ovviamente sempre considerata. Per una maggior immediatezza nella visualizzazione della scheda di valutazione modificata, si sono riportati i quartili (almeno per gli articoli, ove il quartile è rilevante).

A dimostrazione della perfetta buona fede e correttezza nella redazione del ricalcolo, sono stati corretti alcuni errori sui quartili (titoli nr. 44, 49, 64), abbassandoli al valore esatto (in uno di questi tra l’altro abbassando il punteggio attribuito dalla Commissione). Su altri due, tuttavia, il punteggio è stato variato a favore del ricorrente, essendo il quartile corretto quello della categoria “*Endocrinology, Diabetes and Metabolism*”, anziché la più generica “*Endocrinology*” (titoli n. 10 e n. 39).

Una ulteriore precisazione riguardo al titolo n. 7 dei prodotti scelti. Va osservato che il quartile riportato attualmente sul sito Scimago, per la rivista in questione, per il 2005 (anno di pubblicazione dell’articolo), è Q2. Tuttavia, al momento della partecipazione alla selezione, il ricorrente aveva riscontrato Q1 (si allega a tale proposito il documento in formato Excel che

il ricorrente ha conservato quale doc. 14). Dunque, nell'ipotesi di ricalcolo, al momento il ricorrente ha mantenuto indicato Q1, ma si comprende che potrebbe non essere irragionevole la correzione a Q2. Questo avrebbe un impatto pari a -0.533 sul punteggio finale, comunque non determinando variazioni rilevanti sulla posizione in graduatoria.

Ad ogni buon conto, se si sceglie di considerare i dati Scimago disponibili attualmente, dobbiamo tener conto della pubblicazione dei quartili anche per il 1998 e 1997; ne consegue che per il prodotto n. 66, del 1998, essendo in quell'anno la rivista nel quartile Q1, dovrebbe determinarsi un incremento del punteggio pari a 0.220.

Inoltre, in termini comparativi, almeno in base ai dati Scimago attuali, alcuni errori sui quartili parrebbero essere presenti anche nelle schede di valutazione di altri candidati. Ad esempio, in alcuni dei dieci prodotti scelti del candidato classificatosi all'ottavo posto si notano inesattezze (a suo favore) nei quartili addirittura di alcuni dei prodotti scelti (esempio prodotti n. 2 e n. 4).

E non appare inutile osservare che in una graduatoria con punteggi così vicini, ciò potrebbe non risultare privo di rilevanza, anzi, potrebbe agevolmente spostare il piazzamento di alcuni candidati.

Una ulteriore precisazione riguardo alla categoria di titoli "*Program Chair*" (A.2.XI) in relazione alla quale al ricorrente è stato assegnato punteggio zero. Come noto il Chair è il moderatore ad un Congresso. La specificazione "*Program*" in effetti non è chiara, perché potrebbe far pensare a colui che ha avuto responsabilità nel preparare il programma del Congresso. Tuttavia, tale categoria di titoli è considerata alla sezione del bando A.1.VII. Peraltro, la categoria A.2.XI è parte della più generale categoria "*Premi e riconoscimenti scientifici*", ed è proprio la funzione di moderatore ad un Congresso, piuttosto che altri ruoli, che ha appunto natura "*onorifica*", di riconoscimento scientifico. Pare quindi ragionevole che il redattore del

bando intendesse a tale proposito riferirsi, in senso generale, al moderatore dei contributi costituenti il programma scientifico di un Congresso.

Tuttavia, se si escludono i Congressi molto piccoli (quindi tipicamente anche di minore rilievo), i Congressi sono organizzati in sessioni, per cui non vi è un solo Chair, bensì uno (o più) Chair per ciascuna sessione (ruolo appunto ricoperto dal ricorrente in due Congressi).

In termini comparativi, va peraltro osservato che i candidati classificatisi al sedicesimo e diciottesimo posto della graduatoria hanno ottenuto un punteggio maggiore di zero per suddetta categoria A.2.XI, e a giudicare da quanto riportato in domanda, non si evince che l'attività sia stata diversa dall'aver moderato una serie di interventi in un Congresso. **Dunque, si ritiene che anche il ricorrente debba vedersi riconosciuti i titoli in suddetta categoria, ciò determinando un incremento di punteggio pari a  $0,5 \times 2 = 1$ , come riportato nella scheda di valutazione modificata (A2.XI, titolo n. 56 e n. 57).**

Riguardo al punteggio degli *abstract*, va precisato che la Commissione non ha previsto un punteggio specifico per gli *abstract* rientranti nella categoria B-I e B-II, potendosi ciò anche interpretare che, in suddette categorie, non si intendesse distinguere tra le diverse tipologie di contributo. Ciò sarebbe estremamente vantaggioso per il ricorrente, che presenta numerosi *abstract* in categoria B-I, tra l'altro pubblicati in gran parte su riviste del primo quartile (Q1). Tuttavia, in termini conservativi, si è assunto per suddetti *abstract* il criterio indicato dalla Commissione per la categoria B-III, l'unica nella quale il punteggio attribuibile agli *abstract* viene indicato esplicitamente.

Si noti, infine, che, sempre nell'ottica della massima correttezza ed onestà intellettuale, in sede di rideterminazione, è stato decurtato al ricorrente il punteggio di un titolo (da 0.5 a 0.3: Board di Mathematics and Computers in Simulation, titolo n. 50), nonché azzerato il punteggio di un altro titolo

(lezione ad invito a Congresso austriaco, titolo n. 54), poiché, pur trattandosi di Congresso all'estero dal punto di vista del ricorrente, si trattava di Congresso nazionale e non internazionale. È invece stato mantenuto, come riportato dalla Commissione, il punteggio per la lezione ad invito al Congresso in Germania, sebbene la Commissione nel campo "Note" indicava erroneamente "N.R.". Infine, è stato corretto il titolo n. 69, erroneamente riportato dalla Commissione con il punteggio di 0.1 anziché 0.2.

Alla luce di tutto quanto sopra, utilizzando le parole dell'Ing. Pacini, non v'è chi non veda come *"l'attività scientifica dell'Ing. Andrea Tura in ambito biongegneristico è senz'altro di alto profilo, anche in considerazione dei giudizi di eccellenza formulati da Commissioni operanti nell'ambito della Biongegneria. Per quanto riguarda in concreto i prodotti editoriali, con particolare riferimento ai prodotti scelti, essi sono da considerarsi di livello eccellente (o almeno molto buono) per la originalità, il rigore metodologico, l'impatto nell'ambito della ricerca biomedica e clinica, ed altri criteri oggettivi quali l'Impact Factor, quartile Scimago, numero di citazioni"*.

Ne consegue che una corretta valutazione del ricorrente avrebbe determinato una sua classificazione fra il settimo ed il quattordicesimo posto, senz'altro utile per vincere la selezione per titoli ai sensi dell'Art. 15, co. 6 del CCNL 2002 2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006 – Bando 364.173 – per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello – da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui 18 posti per la Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1 gennaio 2010.

**SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI ESECUTIVI**  
**DEGLI IMPUGNATI PROVVEDIMENTI**

Si ritiene di non dover ulteriormente indugiare in ordine alla sussistenza del requisito cautelare del *fumus boni juris*.

Stante la rilevanza che le questioni trattate rivestono per il ricorrente ed il rischio che i tempi per la definizione del presente ricorso finiscano per compromettere irreparabilmente il meritato proficuo sviluppo professionale e scientifico dello stesso, contestualmente al presente ricorso si propone istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati e segnatamente della graduatoria finale, o, quanto meno, si chiede che l'On.le Collegio si compiaccia disporre la sospensione degli effetti della graduatoria finale ai fini della stipulazione del contratto con il concorrente classificatosi alla diciottesima posizione della graduatoria, ultima utile e, in via cautelativa (nell'ipotesi di altri e contestuali ricorsi avverso la medesima graduatoria), anche dei concorrenti classificatisi in posizione successiva al settimo posto in graduatoria, posto che secondo la presente difesa risulterebbe meritarsi il ricorrente.

Si formula la richiesta cumulativa (e, solo in subordine, alternativa alla sospensione) a Codesto Eccellentissimo Collegio di adottare, per l'effetto, tutti i provvedimenti che riterrà opportuni, tra cui in particolare, un provvedimento che ordini al Consiglio Nazionale delle Ricerche, al suo Presidente o comunque al Dirigente responsabile del procedimento concorsuale, di convocare nuovamente, entro un termine fin d'ora definito, la Commissione esaminatrice o altra specifica Commissione *ad acta*, per procedere alla integrale o parziale rinnovazione delle operazioni della procedura idoneativa, e/o per una nuova valutazione del *curriculum* del Dott. Andrea Tura con riferimento ai profili qui in contestazione.

All'uopo, si ritiene che detto adempimento, per ragioni di effettività della tutela giurisdizionale e di speditezza dell'azione amministrativa, possa e debba intervenire entro e non oltre il termine di giorni 45 dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione a cura di parte,

se più tempestiva) del provvedimento giurisdizionale in ipotesi di favorevole esito del Giudizio, come già precedentemente statuito da parte di codesto On.le Collegio nella sentenza n. 2871/2007 del 5 luglio 2007.

Il tutto evidentemente allo scopo di assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, lo stesso è agevolmente presumibile in ragione delle conseguenze negative ed irreparabili derivanti dalle evidenti difficoltà, in caso di mancata sospensione della graduatoria e di nuova valutazione delle voci curricolari indicate, di conseguire le utilità attese dalla proposizione del ricorso, primariamente in conseguenza degli ingenti costi per addivenire alla immissione nel ruolo per cui è concorso, nel caso in cui *medio tempore* vengano stipulati tutti i diciotto contratti per gli idonei e si cristallizzi in capo agli stessi una situazione qualificata tale da inibire le concrete possibilità di conseguire la cosiddetta tutela in forma specifica, attraverso il passaggio al profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello.

Ma c'è di più.

Come sopra accennato il CNR ha impiegato circa quattro anni per espletare la selezione di cui si impugna il risultato.

Inoltre, i posti disponibili per il passaggio di livello erano decisamente esigui, e, se si compara la situazione in CNR con quella di altri Enti di Ricerca, (informazioni ricavabili per esempio dalla sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito *Web* dei vari Enti, ma anche da altre fonti), si può notare come la prima sia largamente peggiore rispetto a quella della quasi totalità degli altri Enti. In tale scenario, inoltre, per le selezioni future (con particolare riferimento a quelle già båndite) pare si abbia ad assistere ad un'ulteriore rilevante stretta in termini di posti disponibili per le progressioni (giustificata anche in base alla necessità di aprire le selezioni anche a personale esterno all'Ente).

Infine, l'ammissione del ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento, quantomeno in parte *de qua*, del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento, anche parziale, della procedura concorsuale o quantomeno una appendice della medesima, l'interesse propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, già con decisione Adunanza Plenaria, l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), aveva precisato che l'Ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio secondo il quale la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito (od anche in sede cautelare collegiale, dove il Collegio adito può pronunciarsi ex Articolo 60 C.p.a.) *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione, totale o parziale che sia, dell'intera procedura concorsuale.

Per quanto concerne le procedure concorsuali può concludersi che *“la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorchè interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a*

*scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".*

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "*che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria*" (cfr. Consiglio, Sez. VI<sup>^</sup>, 27 maggio 2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare alla resistente P.A. di ammettere il ricorrente alla graduatoria degli idonei del concorso al fine di evitare che lo stesso sia irrimediabilmente e definitivamente escluso dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare una possibile caducazione, sia pure parziale, della procedura concorsuale in oggetto.

Infine, del tutto *inutiliter data* risulterebbe una sentenza di accoglimento del proposto ricorso giurisdizionale, per il caso in cui, in assenza del beneficio cautelare in questa sede richiesto, la succitata statuizione intervenisse a distanza di anni allorquando potrebbe non sussistere più qualsivoglia interesse, personale, diretto ed attuale ad ottenere una statuizione giurisdizionale di merito.

Si insiste, pertanto ed allo stato, per l'integrale accoglimento dell'istanza interinale avanzata in uno al presente ricorso.

In subordine, si richiede comunque che l'On.le Collegio adito, all'esito del Giudizio Cautelare, fissi con Ordinanza la data di discussione dell'odierna impugnativa giurisdizionale nel merito, dovendosi reputare quantomeno apprezzabili le ragioni addotte dalla parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 55 comma X<sup>^</sup> C.p.a.

Per tutte le sopravolte deduzioni giuridiche, l'Ing. Andrea Tura, come sopra rappresentato e difeso

### CONCLUDE

Affinché l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Voglia così statuire:

**IN VIA PRELIMINARE ED INCIDENTALI:** Disporsi, la sospensione degli effetti esecutivi degli impugnati provvedimenti amministrativi, sussistendo entrambi i presupposti cautelari del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, di cui all'Art. 55 C.p.a.;

**NEL MERITO:** In integrale accoglimento del presente ricorso, *contrariis reiectis*, annullarsi tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi, come specificatamente *in proemio* indicati, siccome illegittimi sia in fatto che in diritto (*rectius*, A) provvedimento avente ad oggetto “*accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002 – 2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello – da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.173 – Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (n. 18 posti)*” a firma del Dirigente Gabrielli Annalisa, datato 28/12/2017 e pubblicato in data 28 dicembre 2017; B) Verbali da n. 1 a n. 10 della Commissione Giudicatrice, nei quali sono state prestabilite le modalità organizzative nonché sono stati fissati i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati, nonché il Verbale n. 34 ove veniva giudicato l'odierno ricorrente e le domande e valutazioni dei candidati classificatisi dalla prima alla diciottesima posizione.

Con ogni e più ampia facoltà di ulteriormente dedurre e produrre, nonché presentare motivi aggiunti di ricorso.

Con ogni consequenziale statuizione, altresì, per quanto concerne l'integrale rifusione delle spese e competenze di Giudizio, come per generale norma

nonché con condanna alla restituzione della somma di cui al contributo unificato per spese di giudizio.

Si producono, in allegato al presente ricorso, i seguenti documenti:

- 1) Copia della graduatoria e nomina vincitori della selezione;
- 2) Copia dei Verbali della Commissione esaminatrice da n. 1 a n. 10, n. 34 e schede dei 18 vincitori della selezione;
- 3) Copia del *Curriculum Vitae* Ing. Andrea Tura;
- 4) Copia del documento conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale del Dott. Tura;
- 5) Copia della domanda di partecipazione selezione del Dott. Tura;
- 6) Copia Bando 364.173;
- 7) Copia della Istanza di accesso agli atti presentata dal Dott. Tura;
- 8) Copia del Riscontro all'istanza di accesso agli atti dell'01/02/2018;
- 9) Copia del D.M. 30/10/2015 n. 855 corredata di All. B;
- 10) Copia Sistema di classificazione delle competenze disciplinari del CNR;
- 11) Copia Note esplicative di alcuni lavori del Dott. Tura;
- 12) Copia Giudizio collegiale del Dott. Tura relativo al concorso di selezione per professore di II fascia presso il Politecnico di Torino;
- 13) Copia Lettera Ing. Giovanni Pacini e ricalcolo valutazione Ing. Tura;
- 14) Copia Documento formato excel Scimago anno 2005.

I sottoscritti difensori dichiarano, a' sensi e per gli effetti di cui all'Art. 9 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, come novellato dalla L. 11 maggio 2002 n. 91 e come interpretato con Circolare del Ministero della Giustizia n. 1/2002 del 26 febbraio 2002, n. 2/2002 e n. 3/2002 che la presente controversia giurisdizionale rientra, ai fini della corresponsione del contributo unificato, nello scaglione delle controversie ordinarie del pubblico impiego e, pertanto, verrà corrisposto il contributo pari ad €

325,00 il cui bollettino di pagamento verrà allegato al presente Originale all'Atto dell'iscrizione del Giudizio nel Registro Generale dei Ricorsi del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma.

Con perfetta osservanza.

Padova-Roma, lì 22.02.2018

*Avv. Manuela Spada*

*Avv. Giovanni Attilio De Martin*

DE MARTIN  
GIOVANNI  
ATTILIO

Firmato digitalmente  
da DE MARTIN  
GIOVANNI ATTILIO  
Data: 2018.02.23  
11:21:53 +01'00'